

Risposta n. 588

OGGETTO: Articolo 59 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, come modificato dalla legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126. Contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici.

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente

QUESITO

L'istante, titolare della ditta individuale "XXXXXXXXXX", esercente attività di noleggio con conducente con autorizzazione n. del del comune di (...), aggiornata il, rappresenta di avere stipulato dei contratti (regolarmente registrati) con alcune strutture alberghiere - - per prestare i propri servizi.

L'istante chiede conferma della soluzione prospettata in relazione al contributo a sostegno delle perdite per mancate presenze turistiche straniere, previsto dall'articolo 59 del decreto legge del 14 agosto 2020, n. 104.

In proposito, il contribuente riferisce di avere ricevuto il contributo di cui all'articolo 25 del decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

Il contribuente evidenzia che, come stabilito dal comma 2 dell'articolo 59 del decreto legge del 14 agosto 2020, n. 104, per i soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea, condizione prevista per il contributo è che l'attività sia stata svolta nel territorio dei comuni capoluogo di provincia o (come nel proprio caso, relativamente a ...) capoluogo di città metropolitana.

Pertanto, ai fini del predetto contributo, l'istante è dell'avviso di distinguere in sede di richiesta del contributo i dati riguardanti i ricavi relativi al lavoro svolto nel territorio di ...dagli altri ricavi, lasciando a controlli a posteriori la presentazione di elementi probatori (permessi di accesso a ZTL, mail, fogli di servizio e altro).

L'istante osserva infine che, nel richiedere il contributo di cui all'articolo 25 del decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34, ha dovuto indicare solo il totale di operazioni attive (imponibile) riferite ai mesi di aprile 2019 ed aprile 2020.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Preliminarmente si rappresenta che dal presente parere resta esclusa ogni considerazione in merito ai requisiti per la fruizione del contributo di cui all'articolo 59 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, come modificato dalla legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126. Resta, pertanto, esclusa qualsivoglia considerazione in merito ai requisiti di applicazione del contributo qui in esame.

Con l'articolo 59 del decreto-legge n. 104 del 2020, è stato introdotto «*un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri:*

- a) *per i comuni capoluogo di provincia, in numero almeno tre volte superiore*

a quello dei residenti negli stessi comuni;

b) per i comuni capoluogo di città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni»

(cd. centri storici dei Comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana ad alta densità turistica straniera).

Ai sensi del comma 2 del citato articolo 59, il contributo *«spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020, degli esercizi di cui al comma 1, realizzati nelle zone A dei comuni di cui al medesimo comma 1, sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019. Per i soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea l'ambito territoriale di esercizio dell'attività è riferito all'intero territorio dei comuni di cui al comma 1».*

L'ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale, variabile dal 15 al 5 per cento in funzione di ricavi o compensi del periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge, alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese del 2019 (*cf.* comma 3 dell'articolo 59). Al riguardo, si rammenta che *«In ogni caso, l'ammontare del contributo a fondo perduto non può essere superiore a 150.000 euro»*.

Detto contributo è comunque riconosciuto per un ammontare non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Con il Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate 352471/2020 del 12 novembre 2020, inoltre, sono state definiti il contenuto informativo, e le modalità ed i termini di presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo

perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici, di cui all'articolo 59 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.

Con riguardo allo specifico ambito di attività del noleggio di autovetture con conducente, si evidenzia che l'articolo 11, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21 (legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea), dispone al terzo periodo che *«il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche al di fuori della provincia o dell'area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione»*.

Pertanto, ai fini del contributo qui in esame, per i soggetti esercenti attività di noleggio con conducente con autorizzazione rilasciata da un comune diverso i cui al comma 1 dell'articolo 59, si ritiene necessario identificare l'*«attività svolta nel territorio dei Comuni»*, considerando esclusivamente le prestazioni di trasporto in cui il luogo di prelevamento o di arrivo coincida con il territorio del Comune ad alta densità turistica straniera.

A tal fine, pur non essendo necessario allegare all'istanza summenzionata alcun elemento probatorio, per individuare il fatturato relativo alle prestazioni di trasporto svolte nel Comune ad alta densità turistica straniera, il contribuente dovrà predisporre e conservare - per consentirne il riscontro nella successiva ed eventuale attività di controllo dell'amministrazione finanziaria - la documentazione idonea a identificare tali prestazioni rispetto al resto dell'attività svolta (si pensi, ad esempio, ai fogli di servizio di cui all'articolo 11 della citata legge n. 21 del 1992, ma anche a ricevute, permessi di accesso a ZTL, corrispondenza mail).

Tanto premesso, nel presupposto che l'istante svolga attività di autoservizi di trasporto pubblico non di linea anche nella città Metropolitana di ... (Comune ad alta densità turistica straniera) e tenuto conto di quanto precisato nelle istruzioni all'istanza approvata con il citato provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, si conferma che l'interpellante è tenuto a indicare nell'istanza di accesso al contributo di

cui all'articolo 59 del decreto-legge n. 104 del 2020 l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito ai mesi di giugno 2020 e 2019 realizzato esclusivamente nell'intero territorio della città metropolitana di ..., identificabile sulla base di quanto sopra descritto.

**Firma su delega del Direttore centrale
Salvatore De Gennaro**

IL DIRETTORE CENTRALE

(firmato digitalmente)